

**Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado  
ed all'esame conclusivo del primo ciclo**

**Art. 6 DLgs 62/17**

1. Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e dal comma 2 del presente articolo.
2. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
3. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
4. Nella deliberazione di cui al comma 2, il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.
5. Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

**CRITERI PER LA NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E AGLI ESAMI DI STATO**

Gli alunni secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, in via generale, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Da ciò consegue che gli alunni sono ammessi anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione.

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal collegio dei docenti.

Qui di seguito sono indicati i criteri per la non ammissione alla classe successiva per alunni della Scuola Secondaria e agli Esami di Stato conclusivi del primo ciclo di istruzione per gli alunni della Scuola Secondaria.

Il Consiglio di Classe può deliberare, in sede di scrutinio, la non ammissione con adeguata motivazione in assenza dei seguenti requisiti:

<b>REQUISITI</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
<p>VALIDITA' DELL'ANNO SCOLASTICO</p>	<p>L'alunno ha superato il monte ore di assenze consentite (mancato conseguimento del limite minimo di frequenza dei tre quarti dell'orario annuale personalizzato) e non ha diritto ad alcuna deroga (poiché non rientra tra i casi deliberati dal Collegio dei Docenti o perché le numerose assenze hanno pregiudicato la possibilità di procedere alla fase valutativa).</p> <p>L'impossibilità di procedere alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del consiglio di classe. Il consiglio di classe comunica alla famiglia l'avvenuto superamento del monte ore di assenze consentito e l'impossibilità a procedere alla valutazione considerata la non sufficiente permanenza del rapporto educativo.</p>
<p>SANZIONE DI NON AMMISSIONE</p>	<p>A seguito della abrogazione della norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10 ed essendo la valutazione del comportamento espressa tramite un giudizio sintetico, è possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare, di competenza del Consiglio di Istituto, di esclusione dallo scrutinio finale o di non ammissione all'Esame di Stato (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).</p>
<p>PARTECIPAZIONE ALLE PROVE NAZIONALI PREDISPOSTE DALL'INVALSI</p>	<p>Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del DLgs 62/17, per i soli alunni frequentanti la classe terza della scuola secondaria di I grado, il CdC non ammette all'Esame di Stato gli alunni che non abbiano partecipato, nel mese di Aprile, alle prove nazionali predisposte dall'INVALSI.</p> <p>La partecipazione alle prove è requisito di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, anche per i candidati privatisti che la sostengono presso la scuola statale o paritaria ove sosterranno l'esame.</p> <p>Per le alunne e gli alunni assenti per gravi motivi documentati, valutati dal consiglio di classe, è prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove.</p> <p>Per le alunne e gli alunni certificati ai sensi della legge 104/92 e con Disturbi Specifici di Apprendimento certificati ai sensi della legge 170/10, sono previsti eventuali esoneri (parziali o totali) dallo svolgimento delle prove nazionali che, solo in suddetti casi, opportunamente documentati e agli atti della scuola, non pregiudicano l'ammissione all'esame conclusivo del I ciclo.</p>

Fatti salvi i seguenti requisiti, si può procedere alla non ammissione alla classe successiva e all'esame di stato finale del primo ciclo di istruzione, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- 1) in sede di scrutinio finale, nonostante l'istituzione scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, abbia attivato specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, si registri una parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10) ed il documento di valutazione dell'alunno riporti un numero di insufficienze gravi **superiori a tre**.
- 2) la media generale dei voti sia **inferiore a 5/10**.
- 3) Gravi provvedimenti/sanzioni disciplinari inflitti dal Consiglio di Classe e/o dal Dirigente Scolastico, documentati nel registro elettronico e di classe e nei relativi verbali del Consiglio di Classe.